


Pubblicato il 23/02/2022

N.00068/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00205/2022 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso, numero di registro generale 205 del 2022, proposto da:

Futura s. r. l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Lorenzo Lentini e Mirko Polzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

ASL Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Valerio Casilli e Claudia Vuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,***previa sospensione dell'efficacia,***

A) del provvedimento, prot. 239320 del 23.11.2021, notificato in data 24.11.2021, con il quale l'ASL Salerno ha richiesto, nei confronti della società ricorrente, l'emissione di nota di credito, per un importo di € 459.999,72;

B) ove e per quanto occorra, delle Circolari della Regione Campania, n. 0343046 del 28.06.2021 e n. 0480765 del 29.09.2021, richiamate nel provvedimento sub A), se intese a ricondurre la società ricorrente nell'ambito della erogazione di prestazioni RM Settoriali, anziché RM Total Body (fino a 4 Tesla);

C) della nota dell'ASL Salerno, prot. 12323 del 17.01.2022, con la quale s'è disposto il diniego d'erogazione di prestazioni RM Total Body alla ricorrente, limitando le prestazioni erogabili alle sole RM Settoriali;

D) d'ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale;

nonché per l'accertamento del diritto

della società ricorrente alla prosecuzione della erogazione di prestazioni RM Total Body (art. 5 d. P. R. 542/94, come modificato dall'art. 21 bis d. l. 113/2016);

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'ASL Salerno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2022, il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Rilevato che – in disparte l'eccezione di difetto di giurisdizione, adombrata dalla difesa dell'ASL Salerno (la quale merita, come l'intero contesto, d'essere adeguatamente approfondita, nella sede di merito) – che il ricorso, prima facie, pare dotato del requisito del *fumus boni iuris*, in relazione alle, ivi evidenziate, circostanze: - che la ricorrente è titolare di autorizzazione regionale e comunale, ai sensi dell'art. 5 d. P. R. 542/94, all'installazione e l'esercizio di una RM Total

Body fino a 2 Tesla, tuttora vigente; - che l'ASL Salerno, con nota del 10.01.2022, prot. 14904, ha formulato, alla Regione Campania, un "quesito chiarificatore" circa la legittimità del recupero, già disposto, dalla stessa ASL, con la richiesta, in epigrafe sub A);

Rilevato che all'esigenza cautelare, come prospettata in ricorso, può avviarsi, da un lato, con la fissazione sollecitata del merito della causa, per l'udienza indicata in dispositivo, ex art. 55, comma X, c. p. a., e, dall'altro, sospendendo l'efficacia dell'atto indicato in epigrafe sub C), in tal modo garantendo, nelle more, alla ricorrente, di poter continuare ad erogare prestazioni di RM Total Body;

Rilevato che, per la peculiarità della specie, le spese di fase possono essere eccezionalmente compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) accoglie la domanda cautelare, nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto:

fissa, per la trattazione del merito del ricorso, ex art. 55 comma X c. p. a., l'udienza pubblica del 4 ottobre 2022;

sospende, nelle more, l'efficacia del provvedimento impugnato, in epigrafe sub C);
compensa le spese della presente fase cautelare tra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2022, con l'intervento dei magistrati:

Pierluigi Russo, Presidente

Paolo Severini, Consigliere, Estensore

Valerio Bello, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE



Com. Morlaico

Ministero della Salute
DGPROGS
0001506-P-18/01/2013



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Ufficio X ex DGPROG - SIPeAS
Lungotevere Ripa 1-00153 Roma

Alla Regione Campania
Sub Commissario ad acta
Dot. Mario Morlaico
Via S. Lucia, 24
80132 Napoli

*Attilio
10/1/13*

OGGETTO: Nota del sub Commissario ad acta prot. 8105/C del 18/02/2012 ad oggetto " *Sindacato Nazionale Area Radiologica- Segreteria regionale della Campania- Nota acquisita al protocollo regionale n. 0897189 del 04/12/2012 recante "Richiesta chiarimenti sull'erogazione delle prestazioni"* "

In merito alla nota del sub Commissario ad acta prot. 8105/C del 18/02/2012 con cui si richiedono alla scrivente amministrazione chiarimenti circa l'obbligatorietà nell'erogazione di prestazioni per conto del SSN da parte di soggetti in pubblico accreditamento, firmatari di contratto ex DCA 67/2012 e successive integrazioni e modifiche, si rappresenta quanto segue:

- alla luce del vigente quadro normativo nazionale il soggetto in questione non può, a fronte di richiesta dell'utenza, in quanto firmatario di contratto, rifiutarsi legittimamente di erogare prestazioni per le quali risulta attrezzato, autorizzato e accreditato;
- il soggetto firmatario di contratto è, pertanto, tenuto a erogare tutte le prestazioni ricomprese nella disciplina/branca di appartenenza nei limiti del budget assegnatogli e comunque non oltre il 10% dello stesso.

Luca di Salvo

segreteria Sub Commissario ad acta Piano Regionale DIREZIONE GENERALE
25 GEN. 2013
Prot. N. <i>448</i>

Referente del procedimento:
Francesca Iossa - 06.59942812
e-mail: f.iossa@sanita.it

Sto...

Pubblicato il 27/06/2017

N. 03140/2017REG.PROV.COLL.
N. 08014/2016 REG.RIC.
N. 00801/2017 REG.RIC.
N. 01103/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8014 del 2016, proposto dal Centro di Diagnostica per Immagini s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Pietro Quinto, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;

contro

Azienda Sanitaria Locale di Lecce, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Daniele Montinaro, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Claudio Ferrazza in Roma, via Crescenzo, n. 19;

nei confronti di

Studio Radiologico Associato Calabrese dei dottori Ruggiero e Marialuisa Calabrese, rappresentato e difeso dall'Avvocato Luciano Ancora e dall'Avvocato Carmen Manzone, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, n. 24;

Istituto Santa Chiara s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Gabriella De Giorgi Cezzi, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, n. 24;

sul ricorso numero di registro generale 801 del 2017, proposto da:

Studio di Diagnostica per Immagini Fasano s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giulio Petruzzi, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Ernesto Sticchi Damiani in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina, n. 26;

contro

Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Adriana Shiroka, con domicilio eletto presso la delegazione della Regione Puglia in Roma, via Barberini, n. 36;
Studio Radiologico Associato Calabrese dei dottori Ruggiero e Maria Luisa Calabrese, rappresentato e difeso dall'Avvocato Luciano Ancora e dall'Avvocato Carmen Manzone, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, n. 24;

Azienda Sanitaria Locale di Lecce, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Daniele Montinaro, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Claudio Ferrazza in Roma, via Crescenzo, n. 19;

nei confronti di

Istituto Santa Chiara s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Gabriella De Giorgi Cezzi, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, n. 24;

sul ricorso numero di registro generale 1103 del 2017, proposto dallo Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso dei dottori Giorgio, Piero e Luca Quarta Colosso s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Ida Maria Dentamaro, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;

contro

Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Adriana Shiroka, con domicilio eletto presso la delegazione della Regione Puglia in Roma, via Barberini, n. 36; Azienda Sanitaria Locale di Lecce, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Daniele Montinaro, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Claudio Ferrazza in Roma, via Crescenzo, n. 19;

Studio Radiologico Associato Calabrese dei dottori Ruggiero e Maria Luisa Calabrese, rappresentato e difeso dall'Avvocato Luciano Ancora e dall'Avvocato Carmen Manzone, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, n. 24;

Istituto Santa Chiara s.r.l., non costituito in giudizio;

per la riforma

quanto al ricorso n. 8014 del 2016, al ricorso n. 801 del 2017 e al ricorso n. 1103 del 2017:

della sentenza del T.A.R. per la Puglia, sezione staccata di Lecce, n. 1070/2016, resa sui ricorsi R.G. n. 1291/2013, 1307/2013, 1340/2013 e 1617/2013, depositata il 30 giugno 2016, concernente l'annullamento, previa sospensiva:

- della nota a firma del Dirigente dell'U.O. Gestione Rapporti Convenzionali dell'Azienda Sanitaria Locale di Lecce, prot. n. 108741 dell'11 luglio 2013, avente ad oggetto: "Applicazione Contratto 2013", con cui è stato

determinato che le prestazioni di risonanza magnetica nucleare (RMN) del Distretto “colonna” appartengono esclusivamente al macroraggruppamento “*encefalo body*”, le cui prestazioni possono essere erogate solo dalle grandi macchine;

- di ogni altro atto a questo presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi e contenuto sconosciuti ed in particolare:

a) del contratto contenente il relativo *budget* per l’acquisto e l’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca di radiodiagnostica per l’anno 2013, trasmesso al ricorrente in allegato alla nota prot. 92891 del 13 giugno 2013, nella parte in cui conseguentemente escluderebbe le risorse per l’erogazione delle RMN settoriali dei tratti della colonna;

b) in via prudenziale, e solo ove occorra, della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce n. 883 del 24.5.2013 (meramente richiamata nel prefato contratto) laddove, al di là del proprio dettato letterale, dovesse legittimare che le RMN del distretto “colonna” appartenerebbero esclusivamente al macroraggruppamento *encefalo-body* e, dunque, sarebbero erogabili solo dalle strutture private accreditate dotate di grandi macchine cui pertanto dovrebbero essere destinate le relative risorse;

c) di ogni eventuale provvedimento, ove mai adottato e allo stato sconosciuto, con cui l’Azienda Sanitaria Locale avrebbe attribuito ad altre strutture quota parte delle risorse non assegnate alle ricorrenti in primo grado per effetto degli avversi provvedimenti.

visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione nei rispettivi giudizi, qui riuniti, della Regione Puglia, dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce, dello Studio Radiologico Associato Calabrese dei dottori Ruggiero e Marialuisa Calabrese, dell’Istituto Santa Chiara s.r.l.;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2017 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per il Centro di Diagnostica per Immagini s.r.l. l'Avvocato Pietro Quinto, per l'Azienda Sanitaria Locale di Lecce l'Avvocato Daniele Montinaro, per lo Studio Radiologico Associato Calabrese dei dottori Ruggiero e Maria Luisa Calabrese l'Avvocato Luciano Ancora, per l'Istituto Santa Chiara s.r.l. l'Avvocato Bruno Taverniti su delega dell'Avvocato Gabriella De Giorgi Cezzi, per Studio di Diagnostica per Immagini s.r.l. l'Avvocato Giulio Petruzzi, per la Regione Puglia l'Avvocato Adriana Shiroka, per lo Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso dei dottori Giorgio, Piero e Luca Quarta Colosso s.a.s. l'Avvocato Ida Maria Dentamaro; ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La vicenda oggetto del presente giudizio concerne i provvedimenti con i quali l'Azienda Sanitaria Locale di Lecce ha escluso, nel 2013, le strutture provviste di macchine di risonanza magnetica c.d. dedicate dall'erogazione, con costi a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di prestazioni di risonanza magnetica nucleare (di qui in avanti, per brevità, anche RMN) settoriali dei singoli elementi della colonna vertebrale, segnatamente il rachide cervicale e il rachide lombosacrale, con ogni conseguente negativo riverbero sulle correlate determinazioni di natura budgetaria.

1.1. Occorre qui ricostruire in sintesi e nei suoi passaggi salienti, così come ha fatto il primo giudice nella sentenza qui impugnata, la complessa vicenda.

1.2. Con la delibera del Direttore Generale n. 413 del 28 febbraio 2012, in principio, l'Azienda Sanitaria Locale di Lecce ha approvato *«per l'anno 2012 lo schema di contratto per l'erogazione e l'acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali da parte di professionisti e strutture sanitarie in regime di accreditamento provvisorio/istituzionale»*, e, quindi, ha assegnato i relativi tetti di spesa con riguardo alle diverse branche.

1.3. Con riguardo, in particolare, alle prestazioni di RMN, ricomprese nella branca di radiodiagnostica, l'Azienda Sanitaria Locale ha individuato poi tre *macro-raggruppamenti*, aggregati secondo criteri di omogeneità.

1.4. Agli stessi corrispondevano, quindi, le tre seguenti quote del relativo sub-fondo di branca:

1) una prima quota, riferita alle *prestazioni appartenenti alla categoria "encefalo e body"*, [...] *assegnata alle strutture erogatrici dotate di cd. "grandi macchine", per la definizione delle quali si veda l'art. 5 DPR n. 542/1994*»;

2) una seconda quota <<*riservata a garantire l'erogazione di prestazioni di risonanza dedicate al distretto "colonna", comprensivo per definizione sia della componente anatomica osteo-articolare sia della componente anatomica neurologica*>>: la stessa veniva <<*destinata, nella misura del 50% alle strutture private accreditate [...] adeguatamente attrezzate ai fini dello svolgimento di esami diagnostici relativi alla sezione osteo-articolare [...] e pertanto indagabile anche a opera di macchine RMN a medio campo. Il restante 50% è stato riservato alle strutture dotate di "grandi macchine", in considerazione dell'idoneità di queste ultime, in quanto macchine ad alto campo, a fornire informazioni diagnostiche sulla sezione neurologica del distretto anatomico di che trattasi*>>;

3) una terza quota «*invece riservata alle strutture erogatrici dotate di macchine cd. settoriali, non soggette, in quanto tali, ad autorizzazione ai fini dell'installazione secondo l'art. 3 DPR n. 542/1994 ed espressamente dedicate allo svolgimento di indagini relative all'apparato muscolo scheletrico in senso stretto*».

1.5. La delibera n. 413 del 2012, anche come integrata da quella n. 506 del 2012, è stata quindi impugnata avanti al T.A.R. per la Puglia, sezione staccata di Lecce:

- dallo Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso, con il ricorso R.G. n. 471 del 2012;
- dal Centro di Diagnostica per Immagini s.r.l., con il ricorso R.G. n. 568 del 2012;
- dallo Studio Medico Ortokinesis, con il ricorso R.G. n. 730 del 2012;

- dall'Istituto Santa Chiara, con i motivi aggiunti formulati nel ricorso R.G. n. 194 del 2012.

1.6. Sui ricorsi n. 471 e n. 568 del 2012 il T.A.R. per la Puglia, sezione stacca di Lecce, si è pronunciato, rispettivamente, con le sentenze n. 1853 e n. 1858 del 9 novembre 2012, mentre, sul ricorso n. 730 del 2012, con la sentenza n. 376 del 15 febbraio 2013.

1.7. Il T.A.R. per la Puglia ha definito anche il ricorso n. 194 del 2012 con la sentenza n. 68 del 2013, sulla quale poi questo Consiglio si è pronunciato con la sentenza n. 3590 del 31 ottobre 2014, di cui si dirà.

1.8. Successivamente alla sentenza n. 68 del 2013 appena richiamata che riteneva illegittima la tripartizione delle prestazioni di RMN operata dalla D.D.G. n. 413 del 2012, è intervenuta la D.D.G. dell'Azienda Sanitaria di Lecce n. 883 del 24 maggio 2013, qui impugnata, la quale, anche sulla base delle indicazioni fornite sul punto dalla Regione Puglia con le note prot. n. AOO151/11980 del 21 ottobre 2011 e prot. n. AOO151/1953 del 2 marzo 2012, ha superato a sua volta la tripartizione precedente, di cui si è detto, e ha individuato invece, in linea con le indicazioni della sentenza n. 68 del 2013 citata, due *«macro-raggruppamenti di prestazioni, il primo denominato 'encefalo body' e il secondo denominato 'apparato muscolo scheletrico', dando atto che le prestazioni del macro-raggruppamento 'encefalo body' erogate dalle strutture dotate di cosiddette 'grandi macchine' [saranno collocate] nel gruppo RMN e le prestazioni del macro-raggruppamento 'apparato muscolo scheletrico' erogate dalle strutture dotate di macchine cosiddette 'settoriali', non soggette, in quanto tali a preventiva autorizzazione regionale ai fini dell'installazione, ex art. 3 DPR n. 542/1994, afferiranno al gruppo Eco/Mammo»*.

1.9. A seguito di alcune intervenute richieste di chiarimenti circa la portata della D.D.G. citata, quindi, l'Azienda Sanitaria Locale di Lecce ha adottato le note prot. n. 108730 e prot. n. 108741 dell'11 luglio 2013, con cui si esponeva che, relativamente alle prestazioni di radiodiagnostica, *«con deliberazione di questa Azienda n. 883 del 24 maggio 2013 si è disposto di individuare due macro-raggruppamenti di prestazioni di RMN, il primo denominato 'encefalo - body',*

comprendente anche il distretto colonna, le cui prestazioni sono erogate dalle strutture dotate di grandi macchine in possesso della relativa autorizzazione regionale, e il secondo denominato 'apparato muscolo scheletrico', le cui prestazioni sono erogate dalle strutture dotate delle cosiddette 'macchine settoriali', non soggette a preventiva autorizzazione regionale.

2. Sono stati dunque proposti avanti al T.A.R. per la Puglia, sezione staccata di Lecce, i distinti ricorsi in esame, con i quali, almeno nelle loro linee fondamentali:

- lo Studio Radiologico Associato Calabrese dei dottori Ruggiero e Maria Luisa Calabrese ha contestato l'inclusione dello Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso tra le strutture dotate di grandi macchine;

- il Centro di Diagnostica per Immagini s.r.l., lo Studio Ortokinesis e lo Studio di Diagnostica per Immagini Fasano s.r.l., invece, hanno contestato il 'passaggio' dal precedente regime di aggregazione delle prestazioni di RMN (distinte, come detto, nei tre indicati macro-raggruppamenti: encefalo-*body* alle grandi macchine, apparato muscolo-scheletrico in senso stretto alle macchine settoriali e distretto colonna da suddividersi tra le due categorie di macchine, secondo quanto disposto con la D.D.G. n. 413 del 2012) al regime 'bipartito' (encefalo-*body*-colonna alle grandi macchine, da un lato, e apparato muscolo-scheletrico alle macchine settoriali, dall'altro) attuato dall'Azienda Sanitaria Locale di Lecce con la D.D.G. n. 883 del 2013 e con le note dell'11 luglio dello stesso anno.

2.1. L'Istituto Santa Chiara s.r.l., a sua volta intervenendo *ad opponendum* nei ricorsi n. 1307/2013, n. 1340/2013 e n. 1617/2013, ha sostenuto la legittimità dei provvedimenti della Azienda Sanitaria Locale di Lecce nelle parti in cui gli stessi includevano le prestazioni di RMN relative al distretto colonna nella medesima quota di quelle aventi a oggetto l'encefalo-*body* e riservavano le medesime in via esclusiva alle strutture dotate di grandi macchine (intese, nella sua prospettazione, come quelle aventi una capacità magnetica superiore a 0,5 tesla).

2.2. Con atti di ricorso incidentale, inoltre, proposti nei medesimi fascicoli, esso lamentava che il sub-fondo per la remunerazione di prestazioni di RM settoriali fosse stato costituito erodendo quello di RMN riservato alle grandi macchine e, per giunta, escludendo queste ultime dalla possibilità di erogare le prestazioni relative agli arti, riservate alle sole macchine settoriali.

2.3. Il T.A.R. per la Puglia, sezione staccata di Lecce, dopo aver esperito una c.t.u. volta ad accertare la correttezza, sul piano tecnico-scientifico, della contestata bipartizione delle prestazioni di RMN, ha posto in rilievo come due risultino essere le principali questioni poste con i vari atti di gravame, e che esse attengono:

a) da un lato, alla legittimità della scelta compiuta dall'Amministrazione sanitaria per il 2013 di portare da tre a due i macro-raggruppamenti fra i quali suddividere le prestazioni in argomento;

b) dall'altro lato, ai parametri tecnico-normativi in base ai quali distinguere fra di loro le diverse tipologie di macchine usate dalle strutture sanitarie del settore (*questione che, per ciò che scriveremo, assorbe in sé anche quella più specificamente posta dallo Studio Calabrese*)

2.4. Con la sentenza n. 1070 del 30 giugno 2016 il T.A.R. per la Puglia, sezione staccata di Lecce, dopo aver espletato – come detto – apposita c.t.u. in primo grado, ha confermato la legittimità di questi provvedimenti perché ha ritenuto che, da un punto di vista strettamente normativo, l'unica distinzione rilevante è quella posta dagli artt. 3 e 5 del d.P.R. n. 542 del 1994 tra le apparecchiature a corpo intero, con caratteristiche tali da consentire l'esame delle articolazioni e della colonna vertebrale, e le "RM settoriali", aventi caratteristiche costruttive tali da poter eseguire esami delle sole articolazioni.

2.5. Il primo giudice, disposta la riunione dei vari ricorsi, ha pertanto:

1) respinto tutti i ricorsi principali, proposti dalle strutture interessate, per la ritenuta legittimità della bipartizione adottata dall'Azienda;

2) respinto i ricorsi incidentali, proposti in primo grado dall'Istituto Santa Chiara s.r.l., perché ha ritenuto parimenti legittima la scelta di riservare solo a queste la possibilità di erogare le prestazioni di RMN relative agli arti;

3) dichiarato improcedibile il ricorso e i motivi aggiunti proposti dallo Studio Radiologico Calabrese nei confronti dello Studio Quarta Colosso, in quanto quest'ultimo non risulta dotato di macchina di potenza superiore a 0,5 tesla e, quindi, non può considerarsi in posizione concorrenziale con lo Studio Quarta Colosso.

3. Avverso detta sentenza hanno proposto separati appelli, rispettivamente rubricati al R.G. n. 8014 del 2016 e al R.G. n. 801 del 2017, sia il Centro di Diagnostica per Immagini s.r.l. che lo Studio di Diagnostica per Immagini Fasano s.r.l., censurando l'erroneità della sentenza impugnata per avere ritenuto che questi, pur in possesso di macchinari, con potenza inferiore a 0,5 tesla, di tipo *open* di nuova generazione capaci di eseguire indagini sul rachide cervicale e lombare, non potessero effettuare dette prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale nonostante fossero già accreditati per la branca di radiodiagnostica.

3.1. Si sono costituiti in detti giudizi l'Azienda Sanitaria Locale di Lecce, lo Studio Radiologico Associato Calabrese dei dottori Ruggiero e Marialuisa Calabrese e l'Istituto Santa Chiara s.r.l., per opporsi all'accoglimento degli appelli.

3.2. Nel giudizio R.G. n. 801 del 2017 si è costituita anche la Regione Puglia, per opporsi all'accoglimento dell'appello principale, e l'Istituto Santa Chiara s.r.l. ha proposto, altresì, appello incidentale, articolato in due motivi, dei quali sia l'Azienda Sanitaria Locale di Lecce, lo Studio di Diagnostica per Immagini s.r.l. e lo Studio Radiologico Associato Calabrese hanno dedotto l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza.

3.3. Con il separato appello, rubricato al R.G. n. 1003/2017, lo Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso dei dottori Giorgio, Piero e Luca Quarta Colosso s.a.s. ha impugnato la sentenza n. 1070 del 30 giugno 2016

del T.A.R. per la Puglia, sezione staccata di Lecce, nella parte in cui ha ritenuto improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti proposti in primo grado dallo Studio Radiologico Calabrese per la motivazione, censurata come errata, secondo cui lo Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso non possiederebbe una “grande macchina”, siccome invece sarebbe stato acclarato dalla sentenza n. 5391 del 31 ottobre 2014 di questo Consiglio di Stato, ormai con efficacia di giudicato.

3.4. La Regione Puglia, l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce e lo Studio Radiologico Calabrese, costituitisi, hanno eccepito l’inammissibilità, sotto diversi profili, e comunque l’infondatezza dell’appello proposto dallo Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso.

3.5. Le tre cause, chiamate tutte all’udienza del 15 giugno 2017, dopo l’ampia discussione dei difensori sono state trattenute dal Collegio in decisione.

4. Preliminarmente, ai sensi dell’art. 96 c.p.a., deve disporsi la riunione dei tre giudizi, relativi ad impugnazioni proposte tutte contro la medesima sentenza n. 1070 del 30 giugno 2016 del T.A.R. per la Puglia, sezione staccata di Lecce.

4.1. Ancora *in limine litis* ritiene il Collegio di poter prescindere dalle varie, molteplici e complesse eccezioni preliminari, sollevate nei diversi giudizi in ordine alla ammissibilità e/o procedibilità delle rispettive impugnazioni, per accertarne la infondatezza nel merito.

5. Ritiene il Collegio, anzitutto e in riferimento ai giudizi R.G. n. 8014 del 2016 e R.G. n. 801 del 2017, che gli appelli del Centro di Diagnostica per Immagini s.r.l. e dello Studio di Diagnostica per Immagini Fasano s.r.l., per il loro analogo contenuto argomentativo, debbano essere esaminati congiuntamente e congiuntamente respinti per le seguenti, comuni, motivazioni.

5.1. Le ricorrenti in primo grado nonché odierne appellanti, Centro di Diagnostica per Immagini s.r.l. e dello Studio di Diagnostica per Immagini Fasano s.r.l., hanno sostenuto in primo grado e continuano a sostenere, anche in questa sede, che i macchinari in loro possesso, non ascrivibili alla tipologia

delle grandi macchine capaci di effettuare esami dell'intera colonna o su tutto il corpo, ma dotate di una moderna tecnologia, di tipo *open*, che consente di effettuare indagini RMN per via segmentaria sull'apparato osteo-articolare comprensivo, oltre che degli arti, anche del rachide cervicale e di quello lombare, dovrebbero ritenersi legittimate, in quanto accreditate nella branca di radiodiagnostica, ad effettuare dette prestazioni anche per tali settori della colonna vertebrale con costi a carico del Servizio Sanitario Nazionale, come del resto era avvenuto e non a caso, nel 2012, allorché l'Amministrazione sanitaria aveva suddiviso tre raggruppamenti di prestazioni, tra encefalo-*body*, distretto colonna e muscolo-scheletriche, ed aveva attribuito a ciascuna di esse una quota.

5.2. Le argomentazioni delle appellanti, per quanto espone con dovizia e con brillantezza di argomentazioni, non sono tuttavia condivisibili.

5.3. La complessa questione è stata affrontata già da questo Consiglio di Stato nella sentenza n. 5390 del 31 ottobre 2014, che ha confermato in parte la sentenza n. 68 del 2013 del medesimo T.A.R. per la Puglia, sezione staccata di Lecce.

5.4. È vero, come del resto questo Consiglio di Stato ha già riconosciuto nella sentenza n. 5390 del 2014, che le macchine di RMN a basso campo di nuova generazione *open* sono, per lo stato avanzato della tecnologia in materia, capaci di eseguire risonanze magnetiche settoriale dedicate dei singoli segmenti cervicale e lombare della colonna vertebrale per indagini di tipo muscolare-scheletrico e non neurologiche, ma questo non le esime, come questo Consiglio di Stato ha pure ben chiarito in detta sentenza, dal richiedere l'autorizzazione regionale per la loro esecuzione in quanto si tratta di prestazioni che non rientrano tra quelle "settoriali", dedicate agli arti, le uniche ad essere esenti dall'autorizzazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 542 del 1994.

5.5. Non giova alle appellanti invocare il dato che, nel nostro ordinamento, oltre alle cc.dd. grandi macchine e a quelle settoriali in senso proprio, esiste un

tertium genus di macchinari di risonanza magnetica che, pur presentando un potenziale magnetico inferiore a 2 tesla e, addirittura, a 0,5 tesla e, quindi, tale da non farli rientrare tra le grandi macchine, in virtù delle loro caratteristiche fisiche e dell'evoluzione tecnologica intervenuta in materia, consentono di eseguire adeguatamente e senza alcuna riduzione di efficacia le indagini non solo sugli arti, ciò che le farebbe rientrare semplicemente, e senza contestazioni, tra le macchine di tipo settoriale, ma anche su diversi altri distretti del corpo umano e, segnatamente, su porzioni osteoarticolari o muscolo-scheletriche dell'organismo, quali appunto, tra gli altri, il rachide cervicale, il rachide lombare e altri segmenti non neurologici della colonna vertebrale.

5.6. Le risultanze della c.t.u. disposta dal T.A.R. per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con l'ordinanza n. 3048 del 10 dicembre 2014 e depositata dalla Regione Puglia il 7 gennaio 2015 in primo grado, infatti, hanno consentito di affermare che le apparecchiature RMN che, pur avendo valore di campo statico non superiore a 0,5 tesla, permettono esami diagnostici di distretti corporei diversi dagli altri, sono assimilabili – per quanto non eguali – alle apparecchiature RM *total body*, quindi, e soggiacciono quindi alla regolamentazione di cui al d.P.R. n. 542 del 1994, che li sottopone a preventiva autorizzazione regionale, legata al fabbisogno.

5.7. Tanto ha ben chiarito, del resto, la già citata sentenza n. 5390 del 31 ottobre 2014 di questo Consiglio, all'esito di un'accurata e sistematica ricostruzione del pur complesso, eterogeneo e forse – in ciò si può convenire con le appellanti – anche ormai anacronistico quadro della materia, rispetto allo sviluppo delle tecnologie nel settore di risonanza magnetica, ricostruzione che qui, per obbligo di sintesi e ai sensi dell'art. 74 c.p.a., giova interamente richiamare, soprattutto nella conclusione di cui al § 9.4., qui condivisa, che le macchine di campo statico di induzione magnetica inferiore a 0,5 tesla, aventi caratteristiche tali da non farle ricomprendere nella nozione di “settoriali”, perché predisposte per l'impiego su distretti del corpo diversi dagli arti,

devono essere, come le macchine di potenza superiore a 0,5 tesla, autorizzate dalla Regione e sottoposte ad un parere di verifica di compatibilità con la programmazione regionale, come previsto dal d.P.R. n. 542 del 1994.

5.8. Non può accogliersi nemmeno l'altro argomento, sostenuto dall'appellante Centro di Diagnostica per Immagini s.r.l. (pp. 25 del ricorso), secondo cui comunque essa dovrebbe intendersi autorizzata, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.P.R. n. 542 del 1996, in quanto esso aveva presentato istanza nel lontano 2006 senza ricevere alcuna risposta dall'Amministrazione sanitaria.

5.8.1. Al riguardo, infatti, si deve rilevare che:

- a) l'istanza di autorizzazione del 19 febbraio 2006 fu presentata al Comune di Nardò, che la inviò alla Regione, anche se agli atti manca la prova che tale istanza fu effettivamente ricevuta dal competente Assessorato regionale;
- b) l'appellante stesso ha prodotto (doc. 5) una successiva comunicazione del 13 dicembre 2008, diretta all'Azienda Sanitaria di Lecce, alla quale ha fatto seguito una comunicazione della stessa Azienda, prot. n. 16/2567/2 del 30 gennaio 2019, la quale ha precisato che il Centro avrebbe dovuto presentare una istanza *«tesa all'ottenimento dell'atto autorizzativo in virtù del quale la stessa opera»*;
- c) agli atti vi è, ancora, una autorizzazione sanitaria n. 594 del 2009, rilasciata dal Comune di Nardò, ma nessuna prova che, in effetti, si sia formato regolarmente il silenzio-assenso, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.P.R. n. 542 del 1994, sull'istanza del 2006 che – anche a prescindere dai dubbi sulla effettiva trasmissione della stessa alla Regione – sembra essere superata dalle successive vicende del 2008-2009, dalle quali non può affermarsi con certezza che un qualsivoglia silenzio assenso si sia formato in senso favorevole per l'appellante ai fini che qui rilevano.

5.9. Anche sotto tale profilo, dunque, l'appello del Centro di Diagnostica per Immagini s.r.l. non è suscettibile di accoglimento.

6. Quanto all'appello incidentale, proposto dall'Istituto Santa Chiara s.r.l. nel giudizio R.G. n. 801/2017, ritiene il Collegio di poter prescindere dalle

eccezioni preliminari, sollevate dallo Studio Diagnostico per Immagini Fasano s.r.l. e dall'Azienda Sanitaria Locale di Lecce, per esaminare nel merito i due motivi di detto appello, che sono manifestamente infondati.

6.1. In ordine al primo (pp. 20-21 del controricorso), con il quale si censura la sentenza impugnata per avere ammesso la eventualità, nel futuro, che anche esami della colonna vertebrale possano essere eseguiti dalle macchine a basso campo di tipo *open* a carico del Servizio Sanitario Nazionale in contrasto con la tendenza del legislatore che, anche nel 2016, è intervenuto nel senso di riconoscere solo alle grandi macchine ad alto e ad altissimo campo tale competenza, la censura, al di là di ogni riserva sull'interesse che la sorregge per difetto di attualità, è destituita di fondamento perché, come anche questo Consiglio di Stato ha riconosciuto nella sentenza n. 5390 del 31 ottobre 2014, non può ritenersi astrattamente contrastante con il dato normativo né concretamente con il criterio dell'appropriatezza la eventuale scelta, da parte dell'Amministrazione, di riservare una quota del sub-fondo alle macchine specializzate in questo settore, purché, però, previamente autorizzate dalla Regione.

6.2. In ordine al secondo (p. 22-24 del controricorso), che si può dire speculare al primo perché censura la sentenza per avere essa frapposto un impedimento, non avente fondamento, nella legge all'esecuzione di indagini muscoloscheletriche da parte delle grandi macchine, discende da quanto si è appena precisato che la sentenza non ha certo inteso sottrarre tale esecuzione alla competenza delle grandi macchine, come a torto afferma l'appellante incidentale, in quanto esse sono tecnicamente capaci di eseguire tali indagini, sul piano dell'appropriatezza prestazionale, ma semplicemente ribadire, come ha fatto già questo Consiglio di Stato nella sentenza n. 530 del 2014 (§ 9.5.), che anche sul solo terreno dell'appropriatezza non si può definire irragionevole la scelta di riservare una quota esclusivamente alle macchine specializzate in questo settore, di cui all'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 542 del 1994.

6.3. Di qui, con ogni evidenza, la infondatezza dell'appello incidentale proposto dall'Istituto Santa Chiara s.r.l.

7. Infine, e con riferimento al giudizio R.G. n. 1103 del 2017, deve essere esaminato e respinto l'appello proposto dallo Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso dei dottori Giorgio, Piero e Luca Quarta Colosso, il quale si duole che la sentenza abbia dichiarato improcedibile il ricorso proposto in primo grado dallo Studio Radiologico Associato Calabrese, quale titolare di una macchina con capacità superiore a 0,5 tesla, nei confronti del medesimo Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso sulla base dell'erroneo presupposto secondo cui detto Studio non risulterebbe in possesso di una grande macchina, di potenza superiore a 0,5 tesla e, quindi, non sarebbe in una posizione di concorrenza rispetto a quella del ricorrente.

7.1. Assume invece l'appellante che la sentenza n. 3591 del 31 ottobre 2014, pronunciata *inter partes* con l'autorità del giudicato, dimostrerebbe ormai inoppugnabilmente il possesso, in capo al medesimo Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso, di una grande macchina, da intendersi quale «macchina non settoriale, idonea ad indagini total body e come tale soggetta ad autorizzazione regionale».

7.2. La censura, tralasciando qui tutti i rilievi sollevati in via preliminare dalle altre parti in ordine alla sua inammissibilità, è del tutto infondata non solo per le ragioni sopra vedute, in quanto non si può definire grande macchina quella avente potenza non superiore a 0,5 tesla (e tale è, incontestabilmente, il macchinario in possesso dello Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso, come ha accertato la predetta sentenza n. 5391 del 2014), ma soprattutto perché la stessa sentenza n. 5391 del 2014, nel confermare con diversa motivazione la sentenza n. 1853 del 2012 del T.A.R. per la Puglia, sezione staccata di Lecce, ha precisato che l'autorizzazione era necessaria anche per detta macchina, seppure di potenza inferiore a 0,5 tesla, laddove questa non fosse dedicata, per caratteristiche strutturali, esclusivamente alle sole indagini articolari.

7.3. Proprio per questo il Collegio, non rinvenendo la prova che detta autorizzazione fosse stata rilasciata all'odierna appellante, ha escluso infatti che essa potesse accedere ai fondi riservati alle prestazioni *total body*.

8. In conclusione, e riassumendo, la sentenza qui impugnata.

a) ha correttamente escluso che rientrino nella nozione di "grandi macchine" e, cioè, nel macro-raggruppamento encefalo-*body* le macchine non aventi potenza superiore a 0,5 tesla, in quanto solo quelle aventi potenza superiore a 0,5 tesla, che necessitano di apposita autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 542 del 1994 (c.d. ad alto campo), possono operare sull'apparato muscolo-scheletrico;

b) ha correttamente affermato che anche le macchine aventi potenza eguale o inferiore a 0,5 tesla necessitano di autorizzazione regionale, ai sensi, però, dell'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 542 del 1994, laddove non abbiano carattere settoriale e, cioè, non siano dedicate appositamente all'esame degli arti;

c) ha correttamente escluso che le macchine aventi potenza eguale o inferiore a 0,5 tesla, ma settoriali, in quanto dedicate agli arti, necessitino invece di autorizzazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 542 del 1994;

d) ha correttamente affermato che anche le macchine *open* di nuova generazione, per quanto non aventi potenza superiore a 0,5 tesla e, dunque, non classificabili come grandi macchine (capaci di effettuare prestazioni *total body*), possono effettuare prestazioni sull'apparato muscolo-scheletrico, a condizione di essere autorizzate ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 542 del 1994, perché, per quanto specificato ai punti b) e c), non sono macchine settoriali, dedicate, cioè, agli arti;

e) ha correttamente valutato come legittima la scelta dell'Azienda Sanitaria di Lecce, almeno per il 2013 e salvi aggiustamenti per il futuro in ragione dei flussi di domande, di individuare due macro-raggruppamenti, il primo denominato "encefalo-*body*", riservato alle grandi macchine, e il secondo, denominato "macchine settoriali", destinato alle strutture dotate dei macchinari, di cui al precedente punto c), non soggette ad autorizzazione regionale;

f) ha correttamente ritenuto non preclusa in via assoluta, per il futuro, l'eventualità che l'Amministrazione, anche in rapporto alla domanda di prestazioni sanitarie soggette a variabili non predeterminabili *a priori*, possa ricondurre tratti della colonna vertebrale del tutto particolari e circoscritti al macro-raggruppamento muscolo-scheletrico e, quindi, risorse finanziarie al rimborso di prestazioni effettuate sulla colonna vertebrale dalle nuove macchine *open*.

9. Di qui, conseguentemente e definitivamente, discende:

1) il rigetto degli appelli rispettivamente proposti nel giudizio R.G. n. 8014 del 2016 e R.G. n. 801 del 2017 dal Centro di Diagnostica per Immagini s.r.l. e dallo Studio di Diagnostica per Immagini Fasano s.r.l. che, ciascuna con specifiche articolate censure, hanno sostenuto entrambe che anche le macchine dedicate, quali quelle in loro possesso, possono effettuare gli esami segmentari del rachide lombare e cervicale, qualificabili a tutti gli effetti come apparati osteo-articolari del corpo umano, grazie a progressi tecnologici nella produzione di apparecchiature a risonanza magnetica, senza tuttavia considerare che solo le macchine dedicate agli esami degli arti si possono definire "settoriali", ai sensi della normativa regolamentare, e in quanto tali esenti dall'autorizzazione regionale;

2) il rigetto dell'appello incidentale, proposto da Istituto Santa Chiara s.r.l. nel giudizio R.G. n. 801/2017, in quanto la sentenza impugnata non ha affatto affermato che, per il futuro, le strutture aventi macchine di nuova generazione (tipo *open*) possano effettuare esami sulla colonna vertebrale senza la previa necessaria autorizzazione regionale né, per converso, che sia precluso alle grandi macchine effettuare prestazioni muscoloscheletriche a carico del Servizio Sanitario Regionale;

3) il rigetto dell'appello, proposto dallo Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso dei dottori Giorgio, Piero e Luca Quarta Colosso nel giudizio R.G. n. 1103/2017, in quanto, anche prescindendo da ogni rilievo sull'ammissibilità o sulla procedibilità dell'appello stesso sollevato dalla Regione, dall'Azienda e

dallo Studio Radiologico Associato Calabrese, questo Consiglio di Stato, nella sentenza n. 5391 del 2014 pronunciata *inter partes*, non ha affatto affermato che quella in dotazione dell'appellante sarebbe una "grande macchina", tale essendo definibile solo quella con potenza superiore a 0,5 tesla, ma ha invece chiarito, con l'autorità del giudicato, che *«in mancanza della dimostrazione (o anche di un espresso riconoscimento da parte della Regione) dei presupposti necessari ai fini dell'erogazione delle prestazioni per cui è controversia per conto del Servizio Sanitario Regionale (possesso di specifica autorizzazione), l'appellante non possa accedere ai fondi riservati alle prestazioni total body»* anche in riferimento ad un macchinario, con potenza inferiore a 0,5 tesla, che richiede invece la specifica autorizzazione di cui all'art. 5, come sopra si è più volte precisato.

10. Deve quindi riaffermarsi, in conclusione e in coerenza con l'indirizzo già seguito da questo Consiglio di Stato nella sentenza n. 5390 del 31 ottobre 2014, che le macchine a basso campo dedicate, che non siano previamente autorizzate dalla Regione anche ad effettuare prestazioni sull'apparato muscolo- scheletrico, non possono allo stato della normativa vigente eseguire esami sulla colonna con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nemmeno sui limitati tratti cervicale e lombare.

11. Di qui, per le ragioni esposte, la correttezza della sentenza impugnata che, resistendo alle censure tutte sollevate nei tre giudizi riuniti, merita integrale conferma.

12. Le spese dei ridetti tre giudizi, attesa la complessità delle questioni esaminate, possono essere interamente compensate tra tutte le parti.

12.1. Rimane definitivamente a carico delle parti appellanti, attesa la loro soccombenza, il contributo unificato rispettivamente corrisposto per la proposizione dei gravami.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti dal Centro di Diagnostica per Immagini s.r.l., dallo Studio di Diagnostica per Immagini

Fasano s.r.l. e dallo Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso dei dottori Giorgio, Piero e Luca Quarta Colosso s.a.s. e, nel giudizio R.G. n. 801 del 2017, anche sull'appello incidentale proposto dall'Istituto Santa Chiara s.r.l., previa loro riunione, li respinge tutti e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.

Compensa interamente tra tutte le parti dei giudizi riuniti le spese del presente grado del giudizio.

Pone definitivamente a carico del Centro di Diagnostica per Immagini s.r.l., dello Studio di Diagnostica per Immagini Fasano s.r.l. e dello Studio Radiologico Gennaro Quarta Colosso dei dottori Giorgio, Piero e Luca Quarta Colosso s.a.s. e dell'Istituto Santa Chiara s.r.l. il contributo unificato versato per la proposizione delle rispettive impugnazioni nei giudizi come sopra riuniti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2017, con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Manfredo Atzeni, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

L'ESTENSORE
Massimiliano Noccelli

IL PRESIDENTE
Lanfranco Balucani

IL SEGRETARIO

18/01/22, 11:10



Delibera della Giunta Regionale n. 592 del 28/12/2021

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

U.O.D. 5 - Accreditamento ist.le strutt. sanitarie e socio-sanitarie pubb. e private

Oggetto dell'Atto:

ART. 5 COMMA 2 DEL DPR 54/94. PROGRAMMAZIONE SANITARIA REGIONALE PER LE APPARECCHIATURE DI RISONANZA MAGNETICA. TRIENNIO 2021-2023.

molto più recente rispetto alla TAC ed è tuttora in piena evoluzione. È un esame che non utilizza né raggi X né sorgenti radioattive, anche se in alcuni casi (come già sopra rappresentato, nei pazienti in gravidanza) può essere considerata potenzialmente dannosa e viene impiegata soltanto dopo attenta valutazione del rischio/beneficio.

Il settore della diagnostica per immagini mediante apparecchiature a Risonanza Magnetica (RM) ha avuto negli ultimi venti anni una grande diffusione dovuta al progressivo miglioramento delle tecnologie.

Attualmente vi sono alcune applicazioni cliniche, ormai consolidate, in cui la RM trova applicazione, come nell'ambito della diagnostica cardio-vascolare. Parimenti, è sempre più utilizzata nello studio della mammella, della prostata, delle vie biliari. Moduli applicativi aggiuntivi consentono poi di esplorare le strutture corporee non sul versante morfologico, ma su quello ultrastrutturale, valutando la libertà di movimento delle molecole d'acqua libera (studi di diffusione: strutture altamente cellulari, quali i tumori, hanno una diffusione dell'acqua inferiore rispetto alle altre strutture), o la composizione molecolare dei tessuti (spettroscopia). In ambito neuroradiologico, tali applicazioni sono ormai bene codificate, mentre in ambito "body" la loro applicazione ha richiesto più tempo, anche per le maggiori difficoltà ad esplorare un organo in movimento come il cuore, attualmente possibile grazie al continuo miglioramento tecnologico delle apparecchiature, soprattutto in termini di rapidità di esecuzione dell'indagine. Le indagini cardiologiche, della mammella, della prostata, delle vie biliari, viste le loro peculiarità, richiedono inoltre personale medico specialista adeguatamente formato.

La RM è altresì una tecnologia molto costosa per cui una adeguata pianificazione non può prescindere dalla ricerca di un miglior rapporto costo-efficacia; in effetti le apparecchiature RM adottate per l'esecuzione degli esami devono sempre più rispondere a requisiti tecnologici che assicurino da un lato la massima sicurezza e comfort per i pazienti (minori tempi di esecuzione) e dall'altro la massima efficacia e qualità dell'esame, evitando di fatto "gli esami ripetuti" e *non giustificabili*. Al riguardo (anche in riferimento alla sentenza n. 3140 del 15/6/2017 del Consiglio di Stato), in ragione delle loro caratteristiche, secondo le seguenti tipologie:

- a) **RM Total Body**, aventi valore di **campo magnetico statico di induzione fino a 4 Tesla**, che possono effettuare prestazioni riferite a tutto il corpo umano, e sono soggette alla preventiva autorizzazione regionale all'installazione in ragione dell'art. 5 del DPR n. 542 del 1994 e s.m.i.; tra queste sono ricomprese anche le RM Total Body cc.dd. open che sono tali per la differente conformazione del Gantry (Tunnel, ndr), che in quelle cd. Open è più grande rispetto alle chiuse;
- b) **RM Total-Body**, ovvero provviste di magneti con valore **campo magnetico statico di induzione oltre 4.0 Tesla**, indipendentemente dal tipo di magneti posseduto, e che necessitano, per essere installati, di apposita autorizzazione ministeriale e che possono essere utilizzati soltanto per ricerca scientifica;
- c) **RM Settoriali**, ovvero provviste di magneti con **campo magnetico statico di induzione fino a 0.5 Tesla**, indipendentemente dal tipo di magneti posseduto (resistivo, permanente o misto), che non necessitano di autorizzazione alcuna per essere installate, ma di semplice comunicazione alla ASL territorialmente competente, alla Regione ed all'INAIL: esse possono effettuare esclusivamente esami degli arti.
A questa vanno aggiunte:
- d) *"apparecchiature a risonanza magnetica settoriali di nuova generazione, con campo magnetico non superiore a 0,5 tesla e con magneti non superconduttore, destinate all'esecuzione di esami diagnostici per lo studio delle grandi e piccole articolazioni degli arti (spalla, gomito, polso, mano, anca, ginocchio, caviglia e piede) e della biomeccanica vertebrale (in clino e in ortostasi)"*, di cui al DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 14 gennaio 2021;
- e) **RM MOBILE**: *"apparecchiatura elettromedicale destinata all'esecuzione di esami di RISONANZA MAGNETICA in vivo di pazienti installata su un mezzo mobile dedicato."* In coerenza con quanto stabilito con il surrichiamato Decreto Ministeriale del 10 agosto 2018. potranno essere utilizzate APPARECCHIATURE RM MOBILI temporanee, come tali esclusivamente sostitutive di quelle fisse già autorizzate, unicamente per consentire la manutenzione o sostituzione di

un'apparecchiatura RM già autorizzata o interventi sulla struttura e comunque per un periodo non superiore a un anno; solo in caso di situazione territoriali ed orografiche particolarmente disagiate, si potrà derogare dalle limitazioni riferite alle apparecchiature RM mobili stabilite dalla disciplina nazionale.

Una corretta programmazione dell'offerta di prestazioni con apparecchiature RMN dovrà mirare a garantire una coerenza tra le attrezzature di RM presenti nelle strutture Pubbliche e Private ed il reale fabbisogno clinico e le effettive necessità di esami RM, garantendo al contempo adeguata qualità delle prestazioni in funzione delle tecnologie/apparecchiature RM possedute. Le stime sulle reali esigenze non sono semplici, dato che la quantità di esami attualmente effettuati può risultare influenzata, anche in modo significativo, dalla presenza delle apparecchiature in un determinato ambito territoriale e da richieste di prestazioni a volte ridondanti.

2. Quadro normativo e regolamentare In Regione Campania

Come è noto, la detenzione e l'utilizzo di apparecchiature a risonanza magnetica del gruppo A risulta disciplinato dal D.P.R. 08.08. 1994 n. 542, dal Decreto Ministeriale 02.08.1991 e dal Decreto 3.08.1993; ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 542 del 1994 è compito dell'Ente Regionale predisporre l'atto di programmazione per il fabbisogno delle apparecchiature di risonanza magnetica nucleare, cui è subordinato il rilascio dell'autorizzazione per le apparecchiature de quibus.

Con la deliberazione della G.R.C. n. 1469/2008, recante "*Linee guida tecniche regionali in materia di autorizzazione all'installazione, detenzione ed utilizzo di apparecchiature a risonanza magnetica del gruppo A*", è stato previsto che le apparecchiature total body fisse [...], con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 2 Tesla, sono soggette ad autorizzazione preventiva da parte del Settore Assistenza Sanitaria dell'Assessorato alla Sanità, previo parere favorevole dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.

Con successiva Circolare n. 1/2009 prot. n. 2886/SP del 6.7.2009, l'Assessore Regionale alla Sanità ha diramato indicazioni operative per l'attuazione delle procedure previste dalle Linee Guida tecniche Regionali, subordinando l'autorizzazione ai fini dell'installazione e l'uso delle apparecchiature di R.M. di cui alla D.G.R.C. n. 1469 del 18.9.2008 alla preventiva valutazione di congruità da parte delle AA.SS.LL. con la pianificazione attuativa territoriale

Con D.C.A. n. 32 del 20/3/2012, il Commissario ad Acta per il piano di rientro del debito sanitario - alla luce delle installazioni avvenute a fronte dell'emissione dei predetti decreti regionali autorizzativi e di quelle eventuali scaturenti dalla definizione dei procedimenti in itinere, installazioni che andavano a sommarsi a quelle apparecchiature già precedentemente presenti sul territorio regionale, nonché alle risultanze dell'emanando provvedimento del Commissario ad Acta ex art. 1, comma 237-vicies della L.R.C. n. 23/2011, ritenendo che sarebbe potuto risultare un fabbisogno delle apparecchiature diagnostiche di RM ampiamente soddisfatto - provvedeva a sospendere i procedimenti di autorizzazione relativi alle richieste di autorizzazione all'installazione delle RR.MM. de quibus per non oltre sei mesi dall'adozione del decreto in questione, ad eccezione di quelle istanze istruite dal competente Settore e per le quali - ai sensi dell'art. 5 DPR 542/94 - si fosse già formato il "silenzio assenso" alla data di adozione del predetto DCA 32/2012; con lo stesso provvedimento si stabiliva, altresì, la idoneità dello strumento programmatico sino ad allora preso a riferimento, con l'ulteriore conseguenza che, in assenza dello stesso, per le istanze avanzate successivamente all'adozione del decreto 32/2012 non potesse configurarsi l'istituto del "*silenzio assenso*" previsto dal 4° comma dell'art. 5 del DPR 542/94.

Nel corso degli anni sono state indirizzate alle competenti AASSLL diverse richieste di ricognizione del parco macchine RM installato, quale presupposto necessario per predisporre il fabbisogno regionale; tuttavia un quadro completo ed attuale delle apparecchiature installate presso le diverse strutture sanitarie - pubbliche e private - non è stato mai realizzato a causa della diversa tempistica e talvolta mancanza nei riscontri dati dalle strutture aziendali appositamente compulsate.

GLOSSARIO DELLE TIPOLOGIE TERMINALI DELLA CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI

(come modificata dal DM 13.03.2018)

Categoria: Z APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI

Z11040180	ECOTOMOGRAFI - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE
Z1104018001	SONDE ECOGRAFICHE <i>Sonda ecogastrica</i> <i>Sonda ecografica convex</i> <i>Sonda ecografica endocavitaria transesofagea</i> <i>Sonda ecografica endocavitaria transrettale</i> <i>Sonda ecografica endocavitaria transvaginale</i> <i>Sonda ecografica intraoperatoria</i> <i>Sonda ecografica lineare</i> <i>Sonda ecografica microconvex</i> <i>Sonda ecografica per ecoendoscopia</i> <i>Sonda ecografica settoriale elettronica (phased array)</i> <i>Sondino "pencil"</i>
Z1104018099	ECOTOMOGRAFI - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE NON ALTRIMENTI CLASSIFICATI <i>Modulo per diagnostica e assistenza tecnica remota</i> <i>Sedia/tavolo paziente per indagini ecografiche</i>
Z11040182	ECOTOMOGRAFI - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>Sw operativa per ecotomografia</i> <i>Sw per analisi diagnostiche specialistiche</i>
Z11040185	ECOTOMOGRAFI - MATERIALI SPECIFICI <i>Non sono presenti voci di glossario</i>
Z110490	STRUMENTAZIONE VARIA PER ECOGRAFIA
Z11049001	ECOOFTALMOGRAFI <i>Biometro a ultrasuoni</i> <i>Ecobiometro</i>
Z11049080	STRUMENTAZIONE VARIA PER ECOGRAFIA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE <i>Non sono presenti voci di glossario</i>
Z11049082	STRUMENTAZIONE VARIA PER ECOGRAFIA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE <i>Non sono presenti voci di glossario</i>
Z11049085	STRUMENTAZIONE VARIA PER ECOGRAFIA - MATERIALI SPECIFICI <i>Non sono presenti voci di glossario</i>
Z11049099	STRUMENTAZIONE VARIA PER ECOGRAFIA NON ALTRIMENTI CLASSIFICATA <i>Non sono presenti voci di glossario</i>
Z1105	STRUMENTAZIONE PER IMAGING A RISONANZA MAGNETICA
Z110501	TOMOGRAFI A RISONANZA MAGNETICA
Z11050101	TOMOGRAFI SETTORIALI (PER ESAMI TOMOGRAFICI DELLE ESTREMITA') <i>Non sono presenti voci di glossario</i>
Z11050102	TOMOGRAFI A MAGNETE APERTO CON INTENSITA' DI CAMPO MAGNETICO INFERIORE O UGUALE A 0.5T <i>Non sono presenti voci di glossario</i>
Z11050103	TOMOGRAFI A MAGNETE APERTO CON INTENSITA' DI CAMPO MAGNETICO SUPERIORE A 0.5T

GLOSSARIO DELLE TIPOLOGIE TERMINALI DELLA CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI MEDICI

(come modificata dal DM 13.03.2018)

Categoria: Z APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI

- Non sono presenti voci di glossario*
- Z11050104 TOMOGRAFI A MAGNETE CHIUSO CON INTENSITA' DI CAMPO INFERIORE O UGUALE A 2T
Non sono presenti voci di glossario
- Z11050105 TOMOGRAFI A MAGNETE CHIUSO CON INTENSITA' DI CAMPO SUPERIORE A 2T E INFERIORE O UGUALE A 4T
Non sono presenti voci di glossario
- Z11050106 TOMOGRAFI A MAGNETE CHIUSO CON INTENSITA' DI CAMPO SUPERIORE A 4T
Non sono presenti voci di glossario
- Z11050180 TOMOGRAFI A RISONANZA MAGNETICA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE
Console operativa per tomografo a risonanza magnetica
Gantry per tomografo a risonanza magnetica
Matrice di bobine specifica per angiografia periferica
Matrice di bobine specifica per collo
Matrice di bobine specifica per corpo
Matrice di bobine specifica per gli arti
Matrice di bobine specifica per testa
Matrice di bobine specifica spinale
Modulo per sincronizzazione parametri fisiologici
Sistema di comunicazione/osservazione del paziente
Tavolo supporto per il paziente/paziente obeso
- Z11050182 TOMOGRAFI A RISONANZA MAGNETICA - COMPONENTI ACCESSORI SOFTWARE
Sw applicativo CAD (diagnosi assistita al computer)
Sw applicativo per canali uditivi
Sw applicativo per correzione artefatti da movimento e/o flusso
Sw applicativo per lo studio degli organi interni (ad es: fegato)
Sw applicativo per trattografia
Sw applicazioni spettroscopiche (ad es: idrogeno)
Sw operativa per tomografo a risonanza magnetica
Sw per applicazioni cardiologiche
Sw per applicazioni di imaging parallelo
Sw per applicazioni mammografiche/ginecologiche e/o urologiche
Sw per applicazioni neurologiche
Sw per applicazioni oncologiche
Sw per applicazioni ortopediche
Sw per applicazioni scintigrafiche
Sw per applicazioni vascolari e/o angiografiche
Sw per ricostruzioni 3D (ad es: in ambito cardiologico)
- Z11050185 TOMOGRAFI A RISONANZA MAGNETICA - MATERIALI SPECIFICI
Non sono presenti voci di glossario
- Z110590 STRUMENTAZIONE VARIA PER IMAGING A RISONANZA MAGNETICA
- Z11059001 INIETTORI PER RISONANZA MAGNETICA
Non sono presenti voci di glossario
- Z11059080 STRUMENTAZIONE VARIA PER IMAGING A RISONANZA MAGNETICA - COMPONENTI ACCESSORI HARDWARE

2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z11040201030	SORDE ECOGRAFICHE TRANSDUCITANSE CNUIT MULTIDIMENSIONALI	7	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z11040207	SORDE ECOGRAFICHE ENDOCANTANSE	7	N
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z1104020201	SORDE ECOGRAFICHE ENDOCANTANSE BIDIMENSIONALI	6	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z1104020202	SORDE ECOGRAFICHE ENDOCANTANSE MULTIDIMENSIONALI	6	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z11040203	SORDE ECOGRAFICHE TRANSESOPAGEE	6	N
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z1104020301	SORDE ECOGRAFICHE TRANSESOPAGEE BIDIMENSIONALI	6	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z1104020302	SORDE ECOGRAFICHE TRANSESOPAGEE MULTIDIMENSIONALI	6	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z11040209	SORDE ECOGRAFICHE - ALTRE	5	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z1104090	STRUMENTAZIONE VARIA PER ECOGRAFIA - ACCESSORI HARDWARE	4	N
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z11040900	STRUMENTAZIONE VARIA PER ECOGRAFIA - ACCESSORI HARDWARE	5	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z110409002	STRUMENTAZIONE VARIA PER ECOGRAFIA - ACCESSORI SOFTWARE	5	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z110409005	STRUMENTAZIONE VARIA PER ECOGRAFIA - MATERIALI SPECIFICI	5	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z110409009	STRUMENTAZIONE VARIA PER ECOGRAFIA - DISPOSITIVI MEDICI SOFTWARE	5	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z11040909	STRUMENTAZIONE VARIA PER ECOGRAFIA - ALTRA	5	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z1105	STRUMENTAZIONE PER IMAGING A RISONANZA MAGNETICA	3	N
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z1105901	TOMOGRAFIA A RISONANZA MAGNETICA	4	N
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z110590101	TOMOGRAFIA SETTORIALI (PER ESAMI TOMOGRAFICI DELLE ESTREMITA')	4	N
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z110590102	TOMOGRAFIA A MAGNETE APERTO CON INTENSITA' DI CAMPO MAGNETICO INFERIORE O UGUALE A 0,5T	5	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z110590103	TOMOGRAFIA A MAGNETE APERTO CON INTENSITA' DI CAMPO MAGNETICO SUPERIORE A 0,5T	5	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z110590104	TOMOGRAFIA A MAGNETE CHIUSO CON INTENSITA' DI CAMPO INFERIORE O UGUALE A 2T	5	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z110590105	TOMOGRAFIA A MAGNETE CHIUSO CON INTENSITA' DI CAMPO SUPERIORE A 2T F. INFERIORE O UGUALE A 4T	5	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z110590106	TOMOGRAFIA A MAGNETE CHIUSO CON INTENSITA' DI CAMPO SUPERIORE A 4T	5	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z110590180	TOMOGRAFIA A RISONANZA MAGNETICA - ACCESSORI HARDWARE	5	N
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z11059018001	BORNE DI RADIOFREQUENZA SUPERFICIALI	6	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z11059018002	BORNE DI RADIOFREQUENZA VOLUMETRICHE	6	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z11059018099	TOMOGRAFIA A RISONANZA MAGNETICA - ACCESSORI HARDWARE - ALTRI	6	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z110590187	TOMOGRAFIA A RISONANZA MAGNETICA - ACCESSORI SOFTWARE	5	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z110590185	TOMOGRAFIA A RISONANZA MAGNETICA - MATERIALI SPECIFICI	5	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z110590192	TOMOGRAFIA A RISONANZA MAGNETICA - DISPOSITIVI MEDICI SOFTWARE	5	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z110590	STRUMENTAZIONE VARIA PER IMAGING A RISONANZA MAGNETICA	4	N
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z11059001	INIETTORI PER RISONANZA MAGNETICA	5	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z11059008	STRUMENTAZIONE VARIA PER IMAGING A RISONANZA MAGNETICA - ACCESSORI HARDWARE	5	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z11059082	STRUMENTAZIONE VARIA PER IMAGING A RISONANZA MAGNETICA - ACCESSORI SOFTWARE	5	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z11059085	STRUMENTAZIONE VARIA PER IMAGING A RISONANZA MAGNETICA - MATERIALI SPECIFICI	5	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z11059092	STRUMENTAZIONE VARIA PER IMAGING A RISONANZA MAGNETICA - DISPOSITIVI MEDICI SOFTWARE	5	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z11059099	STRUMENTAZIONE VARIA PER IMAGING A RISONANZA MAGNETICA - ALTRA	5	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z1106	STRUMENTAZIONE PER LA GESTIONE DELLE BIOMMAGINI DIGITALI	3	N
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z110601	LASEL SCANNER PER IMMAGINI	4	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z110602	SISTEMI PER RADIOLOGIA DIGITALE (CR)	4	N
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z11060201	SISTEMI CR ONE-INPUT	5	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z11060202	SISTEMI CR MULTI-INPUT	5	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z11060280	SISTEMI PER RADIOLOGIA DIGITALE (CR) - ACCESSORI HARDWARE	5	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z11060282	SISTEMI PER RADIOLOGIA DIGITALE (CR) - ACCESSORI SOFTWARE	5	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z11060285	SISTEMI PER RADIOLOGIA DIGITALE (CR) - MATERIALI SPECIFICI	5	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z11060292	SISTEMI PER RADIOLOGIA DIGITALE (CR) - DISPOSITIVI MEDICI SOFTWARE	5	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z110603	SISTEMI PER TRASMISSIONE ED ARCHIVIAZIONE DI BIOMMAGINI (PACS)	4	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z1106090	STRUMENTAZIONE VARIA PER LA GESTIONE DELLE BIOMMAGINI DIGITALI	5	N
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z110609001	LABORATORI PER BIOMMAGINI	5	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z110609002	JUKE BOX DI DISCHI OTTICI	5	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z110609003	SERVER PER BIOMMAGINI	5	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z110609004	STAZIONI DI IDENTIFICAZIONE	5	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z110609005	WORKSTATION DIAGNOSTICHE PER IMMAGINI	5	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z110609080	STRUMENTAZIONE VARIA PER LA GESTIONE DELLE BIOMMAGINI DIGITALI - ACCESSORI HARDWARE	5	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z110609082	STRUMENTAZIONE VARIA PER LA GESTIONE DELLE BIOMMAGINI DIGITALI - ACCESSORI SOFTWARE	5	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z110609085	STRUMENTAZIONE VARIA PER LA GESTIONE DELLE BIOMMAGINI DIGITALI - MATERIALI SPECIFICI	5	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z11060909	STRUMENTAZIONE VARIA PER LA GESTIONE DELLE BIOMMAGINI DIGITALI - DISPOSITIVI MEDICI SOFTWARE	5	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z110609099	STRUMENTAZIONE PER LA GESTIONE DELLE BIOMMAGINI DIGITALI - ALTRA	5	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z1107	STRUMENTAZIONE DI SUPPORTO ALL'IMAGING SU PELLICOLA	3	N
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z110701	SISTEMI PER CARICAMENTO AUTOMATICO PELLICOLE	4	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z110702	DIAGNOSCOPI	4	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z110703	DIAGNOSCOPI A MAGAZZINO	4	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z110704	RIPRODUTTORI DI PELLICOLE RADIOGRAFICHE	4	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z110705	RIPRODUTTORI LASER PER BIOMMAGINI	4	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z110706	RIPRODUTTORI VIDEO O DIGITALE PER BIOMMAGINI	4	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z110707	SVILUPPATRICI	4	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z11070701	SVILUPPATRICI TRADIZIONALI	4	N
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z11070702	SVILUPPATRICI DAY-LIGHT	5	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z11070780	SVILUPPATRICI - ACCESSORI HARDWARE	5	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z11070785	SVILUPPATRICI - MATERIALI SPECIFICI	5	S
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z110790	STRUMENTAZIONE VARIA DI SUPPORTO ALL'IMAGING SU PELLICOLA	4	N
2	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI ACCESSORI, SOFTWARE E MATERIALI SPECIFICI	Z11079001	DENSITOMETRI PER PELLICOLE RADIOGRAFICHE	5	S

